



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 25905 del 25.9.24 dell'Uff. Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali relativa alla necessità di effettuare indagini presso la porzione del piazzale Immacolatella vecchia adibita ad area di sosta ex ord. 1/2023 da eseguirsi a cura della soc. GEVA Consulting s.r.l. per conto dell'Ente Idrico Campano;

VISTE le ordinanze nn. 1/2023 e 66/23 che disciplinano l'area de quo;

RITENUTO necessario disciplinare l'esecuzione di tale attività al fine di contemperarla con le abituali attività portuali;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art.1

Nel periodo compreso tra il 7.10.24 ed il 18.10.24, **esclusivamente nella data di effettiva realizzazione delle prove in oggetto**, da comunicarsi a cura della ditta esecutrice con almeno 48h di anticipo, a parziale e temporanea modifica delle ordinanze n.1/23 e n. 66/23, nell'area demaniale marittima dell'Immacolatella Vecchia, meglio individuata nell'allegata planimetria è temporaneamente sospesa la sosta veicolare, e, pertanto, è vietato l'accesso, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori) ed ogni altro utilizzo dell'area demaniale ricompresa nei siti di sondaggio sopra menzionati.

L'area di sondaggio, dovrà essere sgombera da ogni merce/materiale /veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori. Le merci/materiali/automezzi presenti nell'area oggetto della presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari. Dovrà inoltre essere garantito alle maestranze ed ai mezzi della soc. esecutrice l'accesso nell'area oggetto di sondaggio, da parte di qualsiasi fruitore dell'area in oggetto.

Art. 2

L'Impresa realizzatrice dei lavori in argomento dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. **Comunicare, con almeno 24h di anticipo** agli attuali fruitori dell'area (R.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop., Impresa Brancaccio Costruzioni S.P.A. e Capitaneria di Porto di Napoli) il giorno di effettiva realizzazione delle prove;
2. apporre adeguata segnalazione monitoria presso l'area indicante l'inizio delle attività;
3. provvedere alla delimitazione del sito interessato dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento e possibili urti veicolari e dei mezzi che operano sulle banchine,



- impegnandosi a migliorarla su richiesta della Stazione Appaltante;
4. adottare nell'esecuzione delle attività di delimitazione tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione Lavori;

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza dal 7.10.24 e resta valida fino al 18.10.24.

Napoli, li 04.10.2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA

